

Manovra d'estate/2. In vigore da mercoledì la disciplina sull'orario di lavoro del Dl 112

Straordinari senza «avviso»

Cancellate le comunicazioni per le ore extra e notturne

Enzo De Fusco

Nessuna sanzione per il datore di lavoro che non concede il riposo settimanale al lavoratore; al contrario è sanzionato il datore di lavoro che sposta il riposo settimanale in una giornata diversa dalla domenica senza essere "autorizzato". È questo il quadro sanzionatorio previsto dal decreto legge 112/2008 in vigore dal 25 giugno. Diverse sono le novità che riguardano l'orario di lavoro.

Dal campo di applicazione del decreto di riforma dell'orario di lavoro (decreto legislativo 66/2003) vengono esclusi gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

È stata rivista la definizione di "lavoratore mobile" estendendo tale qualifica a qualsiasi impresa che impiega personale per il trasporto «sia per conto proprio che per conto di terzi». Questo sembra comportare che

il lavoratore impiegato quale personale viaggiante, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta dal datore di lavoro (commercio, edilizia, servizi eccetera), viene attratto nella disciplina degli autotrasportatori alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 234/2007.

IL NUOVO REGIME

Non è più prevista la sanzione per il mancato rispetto del riposo settimanale di un giorno

È stata rivista anche la definizione di "lavoratore notturno" che occasionalmente viene adibito al lavoro notturno; in difetto di una disciplina collettiva che individua una specifica definizione, è considerato notturno

qualsiasi lavoratore che svolge "per almeno tre ore" lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. Questo parametro è stato individuato in analogia con quanto previsto per il lavoratore che in via ordinaria presta l'attività durante il periodo notturno definito dal contratto collettivo.

Le 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore può essere derogato non solo per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, ma anche da regimi di reperibilità. Per quanto riguarda il riposo settimanale ci sono diverse novità: il riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni sette giorni può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni. Si tratta, dunque, di un maggior grado di flessibilità che è possibile adottare in azienda; tuttavia, la modifica non consente di interrompere

la consecutività del riposo, che deve rimanere di 24 ore, bensì interviene sulla periodicità dei sette giorni che ora sono estesi a 14.

Con le modifiche apportate dal decreto legge 112/2008 è possibile derogare alle disposizioni sul riposo settimanale ogni volta che il lavoratore cambia squadra (come era in passato) e anche quando cambia turno di lavoro.

È stato poi modificato anche il regime sanzionatorio. Nel riscrivere l'articolo 18-bis, comma 4 del decreto legislativo 66/2003 non è stata riproposta la sanzione prevista per la violazione del riposo settimanale (articolo 9, comma 1, da 105 euro a 630 euro).

Al contrario, spunta una nuova sanzione amministrativa nell'articolo 18-bis che va da 130 a 780 euro per le violazioni dell'articolo 9 comma 3. Si tratta delle ipotesi in cui il datore di la-

vor concede al lavoratore il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica senza essere tra le attività ammesse in deroga (in passato il comportamento non era sanzionato sul piano amministrativo).

Resta da capire se questa impostazione è voluta dal legislatore, oppure se si tratta di un refuso che ha comportato il richiamo del "comma 3" anziché del "comma 1" dell'articolo 9.

Una importante semplificazione è connessa all'eliminazione di due comunicazioni dovute dal datore di lavoro; la prima, in caso di superamento delle 48 ore di lavoro nella settimana compresa di straordinario (articolo 4, comma 5); la seconda, prevista con periodicità annuale, in ordine alla esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (articolo 12, comma 2).

Gianfranco Dragotti

Le domande di brevetto italiano depositate dal 1° luglio saranno oggetto di una ricerca di stato della tecnica da parte dell'Ufficio brevetti europeo. È il frutto dell'accordo, firmato nei giorni scorsi a Monaco di Baviera, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Il rapporto della ricerca, accompagnato dalla "written opinion", che costituisce un parere del ricercatore e quindi dell'Ufficio brevetti europeo sulla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda, verrà inserito nel fascicolo della domanda di brevetto italiano, con conseguenze positive per il brevetto e i terzi.

La concessione di un brevetto europeo (come quella dei brevetti nei principali Paesi industrializzati) è subordinata a un esame di merito tecnico, che si svolge in contraddittorio tra un esaminatore e il richiedente. In Italia, invece, l'esame di merito tecnico non è mai stato condotto: la concessione del brevetto italiano è subordinata al fatto che la domanda sia formalmente in ordine, siano state pagate le tasse e non si tratti di materia per la quale la legge esclude la brevettabilità.

Per questo motivo l'Italia è sempre stata considerata un paese di "registrazione" dove la valutazione della validità del brevetto era demandata al momento in cui esso fosse oggetto di un contenzioso giudiziario. Mancando qualsiasi esame di merito tecnico, anche il giudice deve ricorrere a una consulenza per determinare se l'oggetto del brevetto sia o meno brevettabile, ossia soddisfi i requisiti di novità e di attività inventiva.

Nel caso di un brevetto europeo convalidato per l'Italia, il

giudice agisce sulla base di un titolo che ha già superato un esame critico sufficientemente severo, per cui può essere indotto, salvo prova contraria, a ritenere che si sia in presenza di un brevetto valido e agire di conseguenza.

Per quanto riguarda i terzi, tutte le volte che devono confrontarsi con un brevetto italiano non hanno elementi per

valutare se e in che misura ciò che nel brevetto viene rivendicato è validamente brevettabile. L'unica possibilità per il terzo è quella di far eseguire privatamente ricerche, per accertare lo stato della tecnica, e valutare se ed in che misura il brevetto sia valido.

Con l'entrata in vigore dell'accordo ogni domanda di brevetto italiano depositata dal 1° luglio sarà oggetto di una ricerca dello stato della tecnica. Il richiedente, a distanza di nove-dieci mesi dal deposito della domanda italiana, verrà in possesso del rapporto di ricerca, in base al quale potrà valutare le probabilità che il brevetto italiano sia valido e con quale forza e le possibilità di ottenere validi brevetti all'estero.

Un'altra ricaduta per i richiedenti italiani è che, all'atto del deposito di una domanda di brevetto europeo che rivendichi la priorità della domanda iniziale italiana, il richiedente dovrà sopportare una spesa nettamente inferiore come tasse di deposito, dal momento che non dovrà più pagare la tassa di ricerca (1.050 euro) che altrimenti è dovuta all'Ufficio brevetti europeo.

Dal 1° luglio le domande di brevetto italiane (ad esclusione di quelle che rivendicano una priorità estera e che quindi non costituiscono un deposito nazionale autonomo) dovranno essere corredate di una traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni, sulla quale l'Ufficio brevetti europeo effettuerà la sua indagine. In mancanza di tale documento, all'atto del deposito della domanda di brevetto, il richiedente dovrà corrispondere all'amministrazione un importo forfettario di 200 euro proprio per le spese di traduzione.

ABROGAZIONI & CDC

Competenze

«smarrite»

agli sportelli

Le Camere di commercio rischiano di non avere più titolo per esercitare la funzione di sportello per le pratiche relative ai brevetti. Il decreto legge 112/08 (manovra d'estate), con l'obiettivo di trasferire ai Comuni la verifica degli strumenti metrici, ha infatti abrogato l'articolo 20 del decreto legislativo 112/98 che attribuiva alle Cdc questo compito, insieme con le funzioni collegate alle domande di brevetto.

Il decreto legge ha riscritto la parte relativa ai controlli di conformità degli strumenti di misura per chiarire che le competenze vanno ai Comuni. Ma il legislatore sembra essersi dimenticato degli sportelli per le domande di brevetto. E così ieri mattina in alcune Camere di commercio il servizio è stato sospeso. Sembra si tratti di una svista: in ogni caso toccherà ora al Parlamento confermare se le Cdc restano sportelli sul territorio per le domande di brevetti, marchi e modelli.

Riassorbiti i 550 milioni stanziati nella scorsa legislatura

Piano casa con la vecchia dote

Massimo Frontera

ROMA

Il piano casa può contare su 800-850 milioni di risorse statali. È quanto risulta dal decreto legge 112/2008 (articolo 11) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 25 giugno. Il conto esatto, che potrebbe anche aumentare, dipende da alcune poste ancora non calcolabili.

La fetta più grande della torta resta quella di 550 milioni. Si tratta delle risorse ricavate dal famoso "tesoretto" e assegnate l'anno scorso al piano casa targato Di Pietro-Ferrero. Il riferimento normativo è l'articolo 21 (comma 1) del Dl 159/2007. Tut-

tavia, la relazione tecnica del decreto 112 non menziona i 50 milioni destinati alla ricostruzione post sisma in Puglia e Molise. Queste ulteriori risorse sono state previste da un emendamento all'articolo 21 (comma 4) del Dl 159 approvato nell'iter di conversione. E dal momento che il decreto pubblicato l'altro

IL CONFRONTO

Durante l'incontro con il ministro Fitto le Regioni hanno contestato l'azzeramento delle intese precedenti

ieri in «Gazzetta» non richiama un comma in particolare ma si riferisce all'intero articolo 21, le forbici di Tremonti dovrebbero aver tagliato anche questi fondi (se non sono già stati spesi a tempo record).

Un ulteriore elemento di incertezza è il fatto che la relazione tecnica al Dl 112 parla di 544,5 milioni e non di 550. Il numero ha una sua logica: i 55 milioni mancanti rappresentano l'1% dei 550. Si tratta di fondi destinati al nuovo sistema degli osservatori sulle politiche abitative (una struttura nazionale presso Porta Pia più le sedi regionali). Il relativo decreto è stato firma-

to già l'anno scorso dall'ex ministro Antonio Di Pietro, ma i soldi non sono mai arrivati alle Infrastrutture.

Ancora indefinita è poi la posta legata all'articolo 21-bis del Dl 112, che ha rastrellato i fondi residui dei cosiddetti programmi abitativi "articoli 18" (avviati da anni e largamente inattuati). La relazione tecnica del Dl 112 non fornisce cifre. Tuttavia, una stima prudenziale, mentre è ancora in corso il vaglio dei programmi defanziati, indica in 90-100 milioni le risorse utili.

Nessuna incertezza, invece sulle altre due fonti finanziarie assegnate al piano casa targato Berlusconi: 60 milioni stanziati dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 154) per un piano straordinario di edilizia pubblica; 100 milioni inizialmente destinati alla Spa affidata all'agenzia

del Demanio per case in affitto (articolo 41 del Dl 159).

Fin qui i conti. Sui quali si pronuncerà ora la politica. Anzi, il dibattito è già iniziato, con le Regioni che non hanno gradito in particolare l'utilizzo dei 550 milioni, oggetto di un accordo già sottoscritto con il Governo (si veda anche «Il Sole 24-Ore» del 24 giugno). A ribadire ufficialmente al Governo tutta la contrarietà è stato Vasco Errani, presidente della Conferenza delle Regioni, nell'incontro di ieri con il ministro degli Affari regionali Raffaele Fitto.

Quest'ultimo ha assicurato comunque la disponibilità al dialogo: «Abbiamo abbiamo avviato un tavolo di confronto che ha prodotto dei risultati e l'idea è di proseguire su questa strada», ha detto Fitto a fine incontro.

All'avanguardia della tecnica www.audi.it

Muoversi senza pensieri non è mai stato così comodo.

Audi Credit finanzia la vostra Audi. Audi raccomanda Castrol.

Audi A6 con pacchetto di manutenzione completa a costo zero e finanziamento agevolato.

Audi è all'avanguardia anche nell'assistenza con Audi CarLife Comfort: un pacchetto completo di manutenzione ordinaria e straordinaria con l'estensione di garanzia. Tutto incluso.

Da oggi con Audi potrete prendervi il piacere di guidare in tutta tranquillità.

Offerta valida solo in abbinamento al seguente finanziamento Audi Credit: esempio su Audi A6 Avant 2.0 TDI con filtro anti particolato, prezzo di listino 40.250 euro, anticipo 10.250 euro, importo finanziato euro 30.000 in 36 rate da 930 euro comprensive di Polizza Alter Ego (Credito Protetto), T.A.N. 4,99% - T.A.E.G. 5,70%, spese di istruttoria euro 250. Pacchetto di manutenzione Audi CarLife Comfort 36 mesi o 60.000 Km gratuito per il Cliente. L'offerta è da intendersi valida salvo approvazione Audi Credit. Condizioni assicurative (Alter Ego) e fogli informativi sono disponibili presso le Concessionarie Audi. L'offerta è valida fino al 31 luglio 2008 e non è cumulabile con altre iniziative in corso. La manutenzione ordinaria è riferita ai lavori di manutenzione come da "Libretto di Garanzia ed Assistenza". La manutenzione straordinaria è riferita alle riparazioni che si rendano necessarie come risultato di usura e deterioramento dovuti al normale uso ed utilizzo o come risultato di guasti e rotture dovuti al normale uso ed utilizzo e non coperti dalla garanzia del Costruttore. Si intende esclusa la sostituzione degli pneumatici.

Dati consumo: Audi A6 Avant 4.2 FSI quattro tiptronic (257 kW/350 CV). Consumo urbano/extraurbano/combinato (l/100 km): 15,7/8,2/10,9 Emissioni CO₂ (g/km): 259.